



COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE VENERDÌ 20 APRILE 2012

1) Ricorso Calc. COSA VINCENZO

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Turris/CTL Campania del 1.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 4.4.2012)

2) Ricorso A.S.D. MARTINA FRANCA

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per 4 giornate effettive di gara da disputarsi in campo neutro a porte chiuse e ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Martina Franca/Labor Grottaglie del 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 dell'11.4.2012)

3) Ricorso SSDARL CALCIO CITTA DI BRINDISI

RESPINTO

avverso l'obbligo di disputare 1 giornata di gara a porte chiuse e ammenda di € 1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Brindisi/Turris del 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 dell'11.4.2012)

4) Ricorso PRESIDENTE F.I.G.C.

ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Martino Renzo per 3 giornate effettive di gara con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.

avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al calciatore Martino Renzo, tesserato in favore dell'U.S.D. Rocca di Caprileone, seguito gara Rocca di Caprileone/Orlandina del 14.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Barcellona P.G. – Com. Uff. n. 46 del 16.2.2012)

